



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Ai Signori Sindaci

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Ai Signori Sindaci

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**A**  
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO  
Comune di Citta' di Castello  
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"  
Protocollo N. 0056223/2024 del 07/10/2024  
Firmatario: LUCA CONTI  
Documento Principale

Questura di Perugia - Ufficio Gabinetto

[gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it)

Al Signor Questore

Questura di Terni - Ufficio Gabinetto

[gab.quest.tr@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.tr@pecps.poliziadistato.it)

Al Signor Questore

Legione Carabinieri Umbria

[tpg38794@pec.carabinieri.it](mailto:tpg38794@pec.carabinieri.it)

Al Signor Comandante

Guardia di Finanza - Comando Regionale Umbria

[pg0200000p@pec.gdf.it](mailto:pg0200000p@pec.gdf.it)

Al Signor Comandante

e p.c Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo

[protocollo.prefpg@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpg@pec.interno.it)

Al Signor Prefetto

Prefettura di Terni - Ufficio Territoriale del Governo

[protocollo.preftr@pec.interno.it](mailto:protocollo.preftr@pec.interno.it)

Al Signor Prefetto



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

**Oggetto:** Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024.  
Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

### **1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta**

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 15 e venerdì 18 ottobre 2024**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

La Regione, appena in grado, porterà a conoscenza dei Sindaci dei Comuni i nominativi dei candidati a Presidente della Giunta regionale e le liste regionali dei candidati ammesse, per gli adempimenti di competenza in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, le Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione delle liste ammesse), oltre che alle Prefetture – UU.TT.G., anche ai comuni stessi.

### **2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda**

**Dal 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **da venerdì 18 ottobre 2024**, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

#### GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Programmazione,  
Bilancio, Cultura, Turismo

Servizio Affari generali della Presidenza,  
Comunicazione, Riforme, Rapporti con i  
livelli di governo, Pari opportunità

#### Dirigente

Luca Conti

#### REGIONE UMBRIA

Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 5943/3513

FAX:

Indirizzo email:

lconti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

regione.giunta@postacert.umbria.it



- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

### **3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 18 ottobre 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

### **4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 4 novembre**

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 4 novembre, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

### **5) Uso di locali comunali**

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20 comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

### **6) Agevolazioni fiscali**

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1 e 20 e comma 2 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

### **7) *Diffusione di sondaggi demoscopici***

**Nei 15 giorni precedenti la data di votazione**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 2 novembre 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

### **8) *Inizio del divieto di propaganda***

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 16 a lunedì 18 novembre 2024**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

### **9) *Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici***

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, inoltre, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

I Signori Sindaci vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Segretari comunali, ai Responsabili degli Uffici elettorali comunali ed ai Rappresentanti dei partiti e movimenti politici presenti sul territorio, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

Cordiali saluti.

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Luca Conti**